

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7930</b>	18 novembre 2020	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 maggio 2020 presentata da Cristina Maderni per il Gruppo PLR “Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

la mozione in esame chiede al Governo di attivarsi affinché la ripresa delle attività commerciali ticinesi durante il deconfinamento post fase acuta dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, possa godere di una maggiore flessibilità nelle norme in vigore, sia dal punto di vista della legge federale sul lavoro nell'industria nell'artigianato e nel commercio (LL), sia dal punto di vista della legge sull'apertura dei negozi (LAN) in modo da evitare che la crisi economica sia più grave di quella sanitaria. In questo senso la mozione chiede al Consiglio di Stato di valutare ed attuare per un lasso di tempo limitato di dodici mesi quanto segue:

- 1) Attivarsi presso la Confederazione per modificare le fasce orarie di lavoro diurno: 6.00 - 23.00 e notturno 23.00 - 06.00, abolendo il serale.
- 2) Permettere l'apertura di aziende, negozi e uffici nella fascia diurna (06.00 – 23.00) dietro accordo scritto tra le parti (dipendente e datore di lavoro) dando priorità nella scelta dei turni ai genitori con figli di meno di 15 anni o alle persone che debbano accudire anziani. Nel rispetto degli orari massimi settimanali previsti nei contratti vigenti. Questo contro impegno dell'azienda a non prevedere licenziamenti, salvo gravi motivi economici comprovabili.
- 3) Attivarsi affinché la SECO conceda delle deroghe regolari o periodiche (art. 19 cpv. 4 LL) in tutto il cantone al lavoro domenicale per negozi, ristoranti, bar, soprattutto durante il periodo estivo, come già ora viene concesso nei Comuni considerati turistici. Si dovranno comunque garantire ai lavoratori il rispetto delle ore settimanali e dei giorni liberi come attualmente previsto dai contratti ma articolandoli sui 7 giorni e non su 6.

I mesi di profonda crisi sanitaria trascorsi ci hanno fatto vivere all'improvviso e in maniera rapida una realtà completamente nuova che ha richiesto al Governo di prendere delle decisioni inedite e dalle conseguenze mai sperimentate in precedenza allo scopo di salvaguardare un bene fondamentale: la salute dei cittadini.

L'economia come pure altre nostre libertà fondamentali sono state pesantemente colpite e limitate da questa emergenza. I numeri che sono seguiti nei mesi successivi alla fase acuta della pandemia si sono fortunatamente ridotti confermando la validità delle misure introdotte. Sin da subito questo Governo era consapevole sia che avremmo dovuto convivere a lungo con questo virus - i numeri di questi giorni seppur contenuti ci dimostrano che il Covid19 è

purtroppo sempre presente - sia che avrebbe dovuto mettere in atto le migliori misure per far fronte all'impatto nefasto e importante della crisi sanitaria sulla nostra economia.

È giusto e indispensabile che oggi, considerato il duro colpo subito in questi mesi, l'economia possa riprendersi. Allo stesso tempo occorre, però, tenere ben in conto che il virus è ancora presente.

Si concorda pienamente con la mozionante laddove osserva che ognuno di noi, datori di lavoro, lavoratori e modo politico, debba dare il proprio contributo per evitare che la crisi economica che le previsioni più recenti non nascondono, lasci degli strascichi eccessivamente pesanti sulla nostra società e sui nostri cittadini.

Ciò premesso, va considerato che dal punto di vista del diritto del lavoro l'ordinamento federale risulta già oggi flessibile in materia di orari di lavoro. Parimenti, la normativa cantonale sugli orari di apertura dei negozi permette a taluni commerci di godere di orari di apertura estesi. Qui di seguito verranno esposti il quadro legale federale riguardante la legge sul lavoro e il quadro legale cantonale in materia di apertura dei negozi, ovvero le basi legali che trattano gli argomenti toccati dalla mozione in questione.

La LL ha per scopo la tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori impiegati in Svizzera presso le aziende assoggettate alla legge. Agli articoli 9 e seguenti LL sono previste le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo.

La durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, e di 50 ore per tutti gli altri lavoratori (art. 9 cpv. 1 LL). La durata massima del lavoro settimanale può essere superata eccezionalmente in presenza di condizioni particolari (per rispondere ad un'urgenza o ad uno straordinario accumulo di lavoro, per prevenire disfunzioni d'esercizio nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti ecc.). In simili circostanze il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore (art. 12 LL).

Va, inoltre, considerato che l'art. 10 LL prevede che "Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale". Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale"<sup>1</sup>.

Il lavoro diurno e serale di ogni lavoratore dev'essere compreso in uno spazio di 14 ore pause ed ore supplementari comprese. Con l'accordo dei lavoratori, la durata quotidiana dell'esercizio, tra le 06.00 e le 23.00, può essere definita tra le 05.00 e le 22.00 oppure tra le 07.00 e le 24.00.

Il lavoro notturno, ossia dalle 23.00 alle ore 06.00 e il lavoro domenicale sono di principio vietati dalla legge (art. 16 e art. 18 LL). Soltanto in casi eccezionali, segnatamente in caso di urgente bisogno oppure se il lavoro domenicale o notturno è indispensabile per motivi

---

<sup>1</sup> <https://www4.ti.ch/dfc/de/uil/legge-lavoro/durata-del-lavoro-e-del-riposo/lavoro-diurno-e-serale/>

tecnici o economici, l'autorità competente può concedere una deroga a tale divieto (art. 17 e 19 LL).

Si osserva che l'art. 27 LL dispone che determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che permettono loro l'occupazione del personale durante la domenica e/o nelle ore notturne. Il Consiglio federale ha esercitato la suddetta delega legislativa attraverso l'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). Tale disposizione legale prevede delle deroghe di legge ai principi ancorati nella LL per determinate aziende o per determinati gruppi di lavoratori tra i quali figurano ad esempio le aziende al servizio dei viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio, le aziende delle regioni turistiche e i centri rispondenti ai bisogni del turismo internazionale, le case da gioco, gli alberghi, i ristoranti e i caffè, i fornitori di servizi postali e molti altri. Le aziende o le categorie di lavoratori elencate alla sezione 3 della citata ordinanza (art. 15 segg. OLL 2) sono, dunque, autorizzate per legge (quindi senza dover chiedere una deroga ex art. 17 e 19 LL), ad occupare integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte e/o la domenica.

A livello cantonale è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 la Legge sull'apertura dei negozi. Tale norma consiste in una legge di polizia del commercio avente quale scopo la tutela dell'ordine e della quiete serale e notturna. Essa sostituisce la vecchia Legge cantonale sul lavoro del 1964 (LCL) e prevede degli orari di apertura moderatamente più estesi e più consoni alle attuali abitudini commerciali e sociali delle persone. Allo stesso tempo sostituisce il complicato regime derogatorio in vigore sotto l'egida della vecchia LCL, il tutto in maniera coerente con il regime stabilito dalla legislazione federale sul lavoro per quanto concerne le possibilità di occupazione dei lavoratori in determinati tipi di negozi la domenica e durante i giorni festivi.

In particolare la legge cantonale prevede delle deroghe di legge agli orari generali di apertura e di chiusura dei negozi (06.00 – 19.00 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, 06.00 – 21.00 il giovedì e 06.00 – 18.30 il sabato), come pure al principio della chiusura dei negozi la domenica e durante i giorni festivi parificati alla domenica per talune categorie di negozi elencate agli articoli 10 cpv. 2 lett. a) – i) e 14 cpv. 2 lett. a) – i) LAN. Questi negozi possono godere di orari di apertura più estesi, vale a dire dalle ore 06.00 alle ore 22.30 per tutti i giorni della settimana.

Tra questi figurano in particolare *i)* i negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica, *ii)* i negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq e *iii)* i negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq. Al fine di permettere l'occupazione del personale all'interno dei suddetti negozi la domenica, la normativa cantonale e in particolare il regolamento della LAN ha ripreso le condizioni stabilite nell'OLL 2.

Le località turistiche, di confine e le strade con traffico intenso di viaggiatori sono elencate nel Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019.

Si osserva in particolare che per determinare le località turistiche della LAN, in maniera compatibile con i requisiti posti dall'OLL 2 (in particolare l'art. 25 cpv. 1 e 2) il Governo ha

affidato all'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana (IRE) il compito di elaborare un modello di calcolo in grado di individuare, secondo i dati statistici relativi al settore in questione (numero di pernottamenti, tasso di pressione turistica, numero di addetti a tempo pieno nel settore turistico ecc.), le località ticinesi qualificabili di località turistiche in maniera conforme ai criteri della legge sul lavoro e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale.

Come appena menzionato, in applicazione della LAN i negozi che si trovano all'interno di tali località turistiche che hanno una superficie di vendita massima di 200mq durante la stagione turistiche hanno il diritto di tenere aperto dalle ore 06.00 alle ore 22.30 sette giorni su sette. Dal profilo della LL l'occupazione del personale è ammessa senza la necessità di richiedere una deroga in quanto i criteri oggettivi utilizzati per determinare le località turistiche ai sensi della LAN sono conformi a quelli previsti dall'art. 25 OLL 2 e alla giurisprudenza.

I ristoranti e i bar sono delle aziende previste nell'OLL 2 per cui non sottostanno al divieto del lavoro oltre le 23.00 e al divieto del lavoro domenicale. Tali esercizi pubblici non rientrano nel campo d'applicazione della LAN ma della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), la quale permette l'apertura dei locali fino alle 02.00.

Da quanto precede discende dunque, da un lato, che la legge federale sul lavoro prevede già degli strumenti che permettono di estendere la durata del lavoro settimanale come pure la possibilità per le aziende di impiegare i lavoratori durante le ore serali ovvero dalle 20 alla 23.00. Dall'altro, che l'impianto normativo cantonale attualmente in vigore permette a molti commerci nel nostro cantone di poter beneficiare di orari di apertura più estesi di quelli ordinari, come ad esempio per i negozi nelle località turistiche e di confine, e quelli situati sulle strade di traffico intenso di viaggiatori, per i chioschi ecc.

Tenuto conto del fatto che la competenza di legiferare in materia di protezione dei lavoratori è esclusivamente della Confederazione, se si volesse ulteriormente ampliare la possibilità di impiegare personale alla domenica, sarebbe necessario attivarsi a livello federale. In questo senso può essere utile procedere a un coinvolgimento della Deputazione Ticinese alle Camere Federali, con la quale discutere dei punti indicati.

Considerato quanto illustrato in precedenza e in particolare ritenuta la possibilità di coinvolgere la Deputazione, la mozione può ritenersi evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 18 maggio 2020

## MOZIONE

### Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità

del 18 maggio 2020

Il COVID-19 ha fermato il tempo e purtroppo anche il Cantone, che va rimesso in moto. A partire da metà marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha imposto l'interruzione della maggioranza delle attività economiche ticinesi, per proteggere le fasce più a rischio. Questo sino a fine aprile quando a seguito di timidi allentamenti sono arrivate le prime, seppur parziali, aperture.

Solo nelle prossime settimane e con severi vincoli in materia di igiene e distanza sociale sarà consentito un più marcato riattivarsi di industrie, commerci, ristoranti e alberghi, nonché di musei e attività culturali.

In ambito turistico e commerciale appare chiaro come fino al termine del 2021 la nostra offerta dovrà essere orientata prevalentemente al mercato interno e come quindi riflessioni in grado di garantire ai nostri ospiti condizioni di contesto generali di ampliata e massima fruizione dei servizi potrebbe essere una carta vincente per porsi in piena alternativa alle usuali offerte turistiche soprattutto estive dei paesi a noi vicini.

Si nota già sin d'ora come la riapertura delle attività economiche è complessa. Far rispettare le norme igieniche accresciute e le distanze sociali all'entrata dei negozi di alimentari e do-it crea interminabili code, al punto da dover far intervenire gli agenti di sicurezza, solo per citare gli esempi di queste settimane. Ancor più difficile sarà gestire questa situazione con l'apertura generalizzata e il conseguente afflusso di un numero maggiore di persone.

Organizzare i mezzi pubblici, definire una logistica non solo interna, ma anche nell'area immediatamente esterna sarà un compito complesso per i negozi di ogni genere, per i ristoranti e i bar, per ogni attività commerciale e industriale. Tutto ciò andrà eseguito con precisione riguardo ai movimenti, non solo degli utenti, ma anche ai lavoratori, nella salvaguardia della salute di tutti i ticinesi.

Siamo inoltre confrontati con delle previsioni economiche difficili. Il consumo interno si contrae, le frontiere sono chiuse, i mercati internazionali difficilmente accessibili e il rischio di recessione è elevato così come dimostrato dalle ultime previsioni SECO sul PIL 2020.

Per evitare che la crisi economica sia più grave di quella sanitaria, occorre che tutti noi facciamo uno sforzo collettivo. Senza la comune volontà di lavoratori, aziende e politica rischiamo il collasso, con la chiusura e il fallimento di molti esercizi e aziende con grave perdita di posti di lavoro.

Quindi ora più che mai è valido il motto "uniticelafaremo"!

Per gestire le complessità descritte, riteniamo sia necessario permettere una maggiore flessibilità nelle norme di apertura delle attività economiche (Legge sull'apertura dei negozi 945.200) con particolare riferimento agli art. 8, 9, 10, 13 e 16. Come pure nella Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (822.11) art. 19.

Chiediamo a tal fine al Consiglio di Stato di valutare e attuare le seguenti nostre proposte, per un lasso temporale limitato (12 mesi o almeno fino a dicembre 2020), e se necessario di attivarsi con il Consiglio federale affinché sia possibile, in questa situazione di emergenza, derogare alle norme attualmente vigenti.

In concreto si propone al Consiglio di Stato di:

- attivarsi presso la Confederazione per modificare le fasce orarie di lavoro in diurno: 6 – 23 e notturno 23 – 6, abolendo il serale;
- permettere l'apertura di aziende, negozi e uffici nella fascia diurna (6 – 23) dietro accordo scritto tra le parti (dipendente e datore di lavoro) dando priorità nella scelta dei turni ai genitori con figli di meno di 15 anni o alle persone che debbano accudire gli anziani. Nel rispetto degli orari massimi settimanali previsti nei contratti vigenti. Questo contro impegno dell'azienda a NON prevedere licenziamenti, salvo gravi motivi economici comprovabili.
- attivarsi affinché la SECO conceda delle deroghe regolari o periodiche (art. 19 cpv. 4 LL) in tutto il Cantone delle deroghe al lavoro domenicale per negozi, ristoranti, bar, soprattutto durante il periodo estivo, come già ora viene concesso nei Comuni considerati turistici. Si dovranno comunque garantire ai lavoratori il rispetto delle ore settimanali e dei giorni liberi come attualmente previsto dai contratti ma articolandoli sui 7 giorni e non su 6.

Cristina Maderni  
Per il Gruppo PLR